

N. R.G. 2019/2648



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2648/2019** promossa da:

LOREDANA

RICORRENTE

contro

POSTE ITALIANE SPA

RESISTENTE

Il Giudice dott. Elena Pisto,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dello scadere dei termini concessi all'udienza del
11/07/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato:

che Loredana agiva in proprio e quale legale rappresentante della Costruzioni s.r.l. chiedendo in via d'urgenza la revoca della segnalazione del suo nominativo alla CAI per aver emesso in difetto di provvista assegno postale di € 10.000,00;

che in punto di *fumus* specificava: a) che la provvista sul conto corrente vi era in quanto in pari data Aiello Petruzza aveva eseguito in sua favore bonifico urgente che, come da documentazione prodotta, avrebbe dovuto comportare l'accredito al beneficiario entro le due ore successive all'esecuzione, e non in data 11.01.2019, come invece avvenuto ad opera delle Poste; b) che in ogni caso l'assegno era stata negoziato ed incassato in data 14.01.2019;

che in punto di *periculum* parte ricorrente esponeva che la società amministrata dalla di cui la stessa è unica socia, aveva in corso richiesta di affidamento per € 474.000,00 con Banca Intesa (cfr. doc. 2) per la realizzazione di unità abitative presso cantiere edile in Sorbolo (cfr. doc. 5) per le quali aveva stipulato preliminare di compravendita con termine per il rogito il 31.10.2019 (doc. 6); affidamento che l'Istituto di credito non sarebbe più stato disposto a concedere nell'ipotesi di permanenza della segnalazione (doc 3 deposito del 17.07.2019);

che le Poste si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che la mancanza di provvista sul conto al momento della negoziazione dell'assegno, regolato tramite procedura di Check Image Truncation in data 11.01.2019, aveva comportato l'invio della comunicazione di preavviso di revoca alla con allegati moduli per provvedere al pagamento tardivo (doc. 5) e che, in



manca di prova dell'avvenuto pagamento degli oneri – essendo invece l'importo facciale dell'assegno stato addebitato a seguito di ricezione della provvista sul conto traente – aveva imposto la segnalazione CAI.

Ritenuto che sussista il *fumus* del ricorso giacché in data 10.01.2019 risulta eseguito bonifico urgente in favore di Loredana al costo di € 5,00 che per la tipologia non ordinaria documentalmente risulta con 'valuta disponibilità' in pari data rispetto all'addebito (*cf.* doc. 2 deposito del 17.07.2019 e doc. 8 ricorso), non avendo Poste Italiane giustificato l'accredito il giorno successivo rispetto alla valuta disponibilità garantita dall'istituto di credito dell'ordinante (ciò assorbendo ogni altra questione);

ritenuto che sussista inoltre il *periculum*, tra l'altro non contestato da parte resistente, giacché la permanenza della segnalazione comporterebbe la revoca di un consistente affidamento per l'esecuzione di lavori in un cantiere già oggetto di permesso di costruire e i quali parte ricorrente si è già impegnata con preliminare di vendita con termine per il rogito il 31.10 p.v., ciò comportando in ipotesi anche un rischio per la stessa sopravvivenza della società;

ritenuto che le spese seguano la soccombenza e che debbano essere liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria/trattazione essendosi il procedimento esaurito in una sola udienza.

P.Q.M.

Ordina a Poste Italiane s.p.a. di comunicare la revoca della segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria relativa all'emissione senza provvista di assegno postale n. 7195168475 di € 10.000,00 tratto sul conto di Loredana;

Condanna Poste Italiane s.p.a. a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per esborsi, € 1.823,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali

Si comunichi.

PARMA, 2 agosto 2019

Il Giudice
dott. Elena Pisto

